

## **REGOLAMENTO DELL'AVVOCATURA**

Approvato con Deliberazione dell'Amministratore Unico n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_

## **INDICE**

ART. 1- OGGETTO – PRINCIPIO DI AUTONOMIA

ART. 2 –FUNZIONI E COMPITI DELL’AVVOCATURA

ART. 3 –ATTIVITÀ CONSULTIVA

ART. 4 – ADEMPIMENTI A CARICO DELLE UNITÀ DI DIREZIONE

ART. 5- STATUS GIURIDICO

ART. 6 – ORGANIZZAZIONE

ART. 7 –PRATICA FORENSE

ART. 8 – INCARICHI AD AVVOCATI ESTERNI

ART. 9 –NOMINA CONSULENTI DI PARTE

ART. 10 – INCOMPATIBILITÀ

ART. 11 – TRATTAMENTO ECONOMICO DEL DIPENDENTE AVVOCATO

ART. 12 – COMPENSI PROFESSIONALI DELL’AVVOCATO

ART. 13 – CORRELAZIONE CON LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO

ART. 14 – ATTI E DOCUMENTI SOTTRATTI ALL’ACCESSO

ART. 15 – REGIME TRANSITORIO

**Art. 1**  
**OGGETTO PRINCIPIO DI AUTONOMIA**

1. Il presente regolamento disciplina le attribuzioni e le funzioni dell'Avvocatura istituita presso l'ATER della Provincia di Potenza ai fini dello svolgimento dell'attività professionale di Avvocato per le cause e gli affari propri dell'Ente.
2. L'Avvocatura dell'ATER è dotata di autonomia caratterizzante la professione forense e organizzata in Struttura Autonoma secondo il Modello Organizzativo dell'Ente.

**Art. 2**  
**FUNZIONI E COMPITI DELL'AVVOCATURA**

1. L'Avvocatura aziendale è incaricata della trattazione degli affari legali dell'ATER di Potenza, ai sensi dell'art. 23, secondo comma, della Legge n. 247/2012, recante la Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, con oneri finanziari a carico dell'Amministrazione.
2. All'Avvocatura aziendale sono, pertanto, affidati tutti i compiti e le relative responsabilità professionali disciplinati dalla Legge del 31 dicembre 2012, n. 247 e successive integrazioni e/o modificazioni.
3. Compito principale dell'Avvocatura è provvedere alla tutela dei diritti e degli interessi dell'ATER di Potenza attraverso la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza dell'Azienda nei giudizi in cui essa è parte, sia come attrice/ricorrente che come convenuta/resistente, dinanzi a tutte le autorità giudiziarie ordinarie, civili, penali e amministrative, per tutti i gradi di giudizio e in ogni loro fase e procedimento, cautelare, di cognizione, di esecuzione, di opposizione e di appello, nonché innanzi a collegi arbitrali. L'Avvocatura aziendale, ai sensi dell'art. 84 del codice di procedura civile, può compiere e ricevere, nell'interesse dell'ATER, tutti gli atti del processo.
4. L'azione, la resistenza e la costituzione in giudizio, la domiciliazione nelle vertenze fuori foro, le transazioni e gli arbitrati, nonché gli eventuali incarichi ad avvocati esterni sono autorizzati dall'Amministratore Unico, su proposta dell'Avvocato responsabile dell'Avvocatura.
5. Il mandato alle liti è conferito dall'Amministratore Unico mediante procura generale notarile, come espressamente previsto dall'art. 83 2° comma c.p.c. e resta valido ed imputabile all'Ente finché non venga revocato per giusta causa indipendentemente dalle vicende modificative dell'organo che lo ha rilasciato, trattandosi di atto dell'Ente e non della persona fisica che lo rappresenta, nel rispetto del principio di immedesimazione organica, senza che rilevi se tale strumento di rappresentanza non sia più esistente al momento dell'inizio di ogni procedimento, ai fini dell'utilizzazione dell'atto pubblico, necessitando, all'uopo, apposito deliberato di autorizzazione alla costituzione in giudizio. Il mandato comprende il potere di rappresentare e difendere l'Azienda stessa in ogni stato e grado del procedimento e, occorrendo nel processo di esecuzione, il potere di impostare la lite, modificare la condotta processuale in relazione agli sviluppi della causa, compiere tutti gli atti processuali non espressamente riservati all'Azienda quale parte, consentire od opporsi alle prove di controparte, sollevare e rinunciare a singole eccezioni, disconoscere scritture private, aderire alle risultanze delle consulenze tecniche, accettare o derogare giurisdizione e competenza, deferire e riferire giuramenti, chiamare un terzo in causa e in garanzia, proporre domande riconvenzionali, promuovere azioni esecutive, conservative e cautelari, chiedere decreti ingiuntivi, proporre gravami e ricorsi, conciliare, rinunciare agli atti del giudizio, all'azione e accettare analoghe rinunce, transigere, eleggere domicili, nominare, sostituire a sé, revocare procuratori e fare tutto quanto sia necessario per il buon esito del giudizio.
6. Gli avvocati dell'Avvocatura aziendale esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni secondo le regole proprie della rappresentanza in giudizio. Svolgono altresì le funzioni previste dalla vigente normativa sulla mediazione e negoziazione assistita e ogni altra funzione prevista dalla legge e riservata alla professione di avvocato.
7. L'Avvocatura aziendale patrocina e difende l'Amministratore Unico, i Dirigenti e i dipendenti dell'Azienda nei giudizi civili e/o amministrativi e/o contabili e/o penali per fatti e cause inerenti all'espletamento del mandato o di servizio, qualora gli interessati ne facciano richiesta e non sussista conflitto di interessi, anche potenziale, con l'ATER.

**Art. 3**  
**ATTIVITÀ CONSULTIVA**

1. L'Avvocatura aziendale svolge, altresì, attività di carattere consultivo su questioni giuridiche ad essa proposte, e in particolare svolge attività di consulenza legale a tutte le Unità di Direzione dell'ATER attraverso la formulazione di pareri scritti e/o orali; fornisce consulenza giuridica e pareri legali su questioni di puro diritto di particolare complessità.
2. I pareri legali, a supporto di procedimenti e/o provvedimenti amministrativi, vengono resi dall'Avvocatura aziendale previa formale richiesta scritta del Dirigente dell'Unità di Direzione interessata, in relazione a specifiche e particolari questioni per le quali il richiedente è tenuto a fornire la propria soluzione. I pareri scritti non qualificati come riservati potranno essere richiamati dal Dirigente negli atti adottati. I pareri espressi dall'Avvocatura, oltre che al richiedente, vanno trasmessi al Direttore.

**Art. 4**  
**ADEMPIMENTI A CARICO DELLE UNITÀ DI DIREZIONE**

1. Al fine di consentire una corretta impostazione della difesa dell'ATER, gli uffici dell'Azienda devono trasmettere all'Avvocatura una relazione tecnica - descrittiva sulle circostanze che hanno dato origine alla controversia, nonché tutti gli atti e documenti inerenti alla questione stessa.
2. La documentazione di cui sopra deve pervenire all'Avvocatura nel termine perentorio indicato dalla stessa, al fine di evitare decadenze e preclusioni processuali che possano compromettere l'esito della lite.
3. L'Unità di Direzione interessata è tenuta ad aggiornare l'Avvocatura degli eventuali sviluppi della questione che ha dato origine alla lite.

**Art. 5**  
**STATUS GIURIDICO**

1. I dipendenti facenti parte dell'Avvocatura aziendale, al fine di poter essere incaricati della difesa giudiziale dell'ATER, devono essere abilitati ad esercitare la professione legale e devono conseguire l'iscrizione all'Elenco Speciale annesso all'Albo degli Avvocati, ai sensi dell'articolo 23, primo comma, della Legge n. 247/2012.
2. La quota annuale di iscrizione all'Albo professionale, in quanto collegata alla iscrizione all'Elenco Speciale, necessaria allo svolgimento dell'attività professionale a beneficio dell'ATER di Potenza, è a carico dell'Azienda.
3. Il premio della polizza assicurativa, prevista dall'art. 12 della Legge n. 247/2012, per la responsabilità connessa all'esercizio dell'attività professionale e per la consulenza legale prestata, nonché per la responsabilità civile e contro gli infortuni, è a carico dell'Azienda.
4. Gli stessi avvocati sono soggetti alle norme che regolano i rapporti di impiego dei dipendenti degli Enti Locali e, per quanto attiene al rapporto professionale, alla disciplina prevista dalla legge sull'ordinamento della professione forense, rivestendo il duplice status di professionisti legali e dipendenti di una pubblica amministrazione.
5. In ragione di tale inquadramento, gli stessi avvocati dipendenti dell'Avvocatura possono patrocinare e fornire consulenze solo all'Azienda di appartenenza.
6. Gli avvocati esplicano i propri compiti difensivi in piena autonomia, nel rispetto della professionalità e dignità delle funzioni esercitate, nonché delle norme deontologiche emanate dal locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e dal Consiglio Nazionale Forense.
7. Nell'ambito delle proprie competenze, l'attività dell'Avvocatura è informata a principi di autonomia e indipendenza dagli organi istituzionali e burocratici.
8. Gli Avvocati esercitano le proprie funzioni con sostanziale estraneità all'apparato amministrativo ed agli stessi non possono essere affidate attività di gestione amministrativa.

9. Gli avvocati non sono soggetti a vincoli di subordinazione gerarchica rispetto ai dirigenti dei diversi apparati dell'Azienda e posseggono pari dignità ed autonomia nell'espletamento dell'attività professionale.
10. L'Azienda promuove l'applicazione degli istituti contrattuali connessi alla specificità dell'attività svolta, caratterizzata da alta professionalità, competenza e responsabilità, al fine di riconoscere un inquadramento normativo ed economico adeguati alla specificità del ruolo professionale. Inoltre garantisce all'Avvocatura un apposito stanziamento in bilancio dal quale prelevare le spese necessarie allo svolgimento dell'attività legale (ad esempio le somme per contributo unificato, diritti copia, ecc.) e di tutte le altre piccole spese di gestione per le quali si renda necessario il pagamento immediato.
11. I compensi professionali da corrispondere agli avvocati interni costituiscono parte della retribuzione e non trattamento accessorio non avendo valenza incentivante in quanto con gli stessi non si mira ad aumentare la produttività del personale dell'avvocatura interna bensì a compensare il lavoro svolto.
12. In ragione della peculiarità dell'attività professionale dell'Avvocatura che si esplica al di fuori della sede di servizio e in orari anche diversi da quelli stabiliti per i dipendenti, nonché attraverso il costante presidio e la partecipazione alle udienze giudiziarie, inoltre alle incombenze legate agli incarichi istituzionali forensi, la prestazione di lavoro dell'avvocato è improntata alla massima flessibilità ed è svolta senza vincoli di orario. La rilevazione attraverso l'utilizzo del budget elettronico ha la sola finalità di attestare il passaggio giornaliero in Ufficio e non deve ritenersi diretta alla quantificazione delle ore di presenza in servizio o alla verifica di uno specifico obbligo di legge, al pari della previsione regolamentare inerente le modalità di rilevazione della presenza in servizio del personale con qualifica dirigenziale.
13. Nel caso in cui per recarsi presso le sedi giudiziarie l'avvocato intenda o debba avvalersi del mezzo proprio, lo stesso è autorizzato a detto utilizzo con l'effetto di ottenere la copertura assicurativa dovuta in base alle vigenti disposizioni, oltre al rimborso delle spese ed indennizzi secondo le disposizioni di legge.

## **Art. 6 ORGANIZZAZIONE**

1. L'Avvocatura aziendale, indicata nell'organigramma dell'Ente con la denominazione di "Avvocatura", è dotata di personale togato e di supporto ed è fornita di strumentazioni tecniche, di materiale di studio e di quant'altro necessario per l'esercizio dell'attività professionale.
2. Preposto all'Avvocatura aziendale è un avvocato iscritto all'Albo Speciale patrocinante presso le Magistrature Superiori, con funzioni di coordinamento e in posizione apicale nel comparto di riferimento in funzione di *primus inter pares* per l'esperienza lavorativa maturata.
3. La dotazione di personale togato e di supporto è stabilita nella dotazione organica approvata dal competente organo.
4. L'Avvocatura aziendale si avvale del supporto di personale amministrativo e/o ausiliario per lo svolgimento di tutte le attività istruttorie funzionali all'espletamento della funzione togata.
5. Il servizio di supporto dell'Avvocatura:
  - a) riceve tutti gli atti notificati all'amministrazione, al suo legale rappresentante e agli avvocati costituiti;
  - b) si occupa dell'archivio di tutti gli atti dell'Ufficio;
  - c) cura la fascicolazione dei giudizi pendenti;
  - d) si occupa della gestione cartacea e telematica di ogni giudizio da istituirsi sin dalla notifica dell'atto introduttivo;
  - e) riceve dalle strutture interessate le relazioni istruttorie e tutti i documenti relativi al contenzioso curando per taluni giudizi il supporto all'articolazione delle memorie istruttorie in collaborazione con l'avvocato responsabile;
  - f) cura la corrispondenza informativa con gli uffici competenti,
  - g) redige le determinazioni dirigenziali relative a risarcimento danni e liquidazione compensi in esito a sentenze o procedure transattive, con assunzione di responsabilità;
  - h) è responsabile, altresì, della tenuta e della spedizione telematica dei documenti che riguardano l'Avvocatura.

6. Le direttive per il funzionamento del servizio Avvocatura sono impartite dall'avvocato responsabile il quale risponde del mandato professionale direttamente e unicamente all'Amministratore Unico dell'Azienda.

**Art. 7**  
**PRATICA FORENSE**

1. Presso l'Avvocatura aziendale può essere compiuta la pratica forense prescritta per l'ammissione all'esame di abilitazione per l'esercizio della professione di avvocato.
2. La pratica forense deve essere svolta con assiduità, diligenza, dignità, lealtà e riservatezza, principalmente presso gli uffici dell'Avvocatura e sotto il controllo della stessa e comporta il compimento delle attività proprie della professione.
3. La pratica non dà alcun titolo per l'ammissione all'impiego presso l'ATER di Potenza e non può durare oltre il tempo richiesto per l'ammissione agli esami di abilitazione all'esercizio della professione, salvo motivata proroga.
4. La pratica forense presso l'Avvocatura, in ogni caso, non potrà protrarsi successivamente al conseguimento della abilitazione professionale. Ai soggetti ammessi a svolgere la pratica forense presso l'ATER di Potenza potrà essere riconosciuta da parte dell'Azienda, compatibilmente con la vigente legislazione e nei limiti delle risorse disponibili, una somma annuale a titolo di rimborso spese forfettario.
5. L'individuazione dei praticanti avviene mediante selezione per titoli e colloquio, previo avviso pubblico per la definizione del numero dei praticanti da ammettere, dei requisiti di partecipazione e del termine per la presentazione delle domande.

**ART. 8**  
**INCARICHI AD AVVOCATI ESTERNI**

1. La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio dell'ATER di Potenza sono conferiti a un professionista esterno nelle seguenti ipotesi:
  - a) in caso di conflitto di interessi con l'Avvocatura aziendale;
  - b) in fattispecie in cui sia inopportuna o incompatibile la difesa dell'Azienda da parte dell'Avvocatura;
  - c) in caso di questioni caratterizzate da particolari complessità e/o specialità, anche alla luce di quanto previsto all'art. 12 del Codice deontologico forense;
  - d) in caso di particolare carico di lavoro o carenze di organico presso l'Avvocatura aziendale.
2. Nei casi di cui alle precedenti lettere "c" e "d" è in facoltà dell'Amministratore Unico conferire la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza dell'ATER in via congiunta all'Avvocatura aziendale e ad altro legale esterno di fiducia.
3. In ogni caso di ricorso a professionista esterno, lo stesso verrà scelto attingendo all'elenco di professionisti disponibili ad assumere il patrocinio dell'Azienda, sulla base delle specifiche professionalità e competenza, desumibili dai curricula prodotti, tranne che per l'ausilio, nei giudizi di rilevante complessità, di avvocati di elevata professionalità o professori universitari per i quali prevarrà l'intuitus personae, su indicazione dell'Avvocatura aziendale.
4. Nel caso di ricorso a professionista esterno, verrà richiesta la presentazione di un preventivo in forma scritta circa la prevedibile misura del costo della prestazione, ai sensi dell'art. 13, comma 5, della Legge n. 247/2012.

**ART. 9**  
**NOMINA CONSULENTI DI PARTE**

In caso di necessità l'Avvocatura aziendale può nominare in fase giudiziale consulenti di parte, interni alla struttura organizzativa dell'Azienda e/o, in casi di particolare complessità o specializzazione, consulenti di parte esterni all'Amministrazione.

## **ART. 10 INCOMPATIBILITÀ**

Oltre alle incompatibilità previste per i dipendenti degli enti locali ex art. 53 D. Lgs. n. 165/2001, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.P.R. 31 dicembre 1993, n. 584, recante norme sugli incarichi consentiti e vietati agli avvocati dello Stato, nonché le competenti disposizioni contenute nella Legge n. 247/2012.

## **ART. 11 TRATTAMENTO ECONOMICO DEL DIPENDENTE AVVOCATO**

Il dipendente che svolge funzioni di avvocato per il Servizio Avvocatura dell'Ente, percepisce, in ossequio a leggi, norme contrattuali collettive vigenti ed alla contrattazione integrativa, il trattamento economico relativo alla categoria di appartenenza e alla posizione economica in godimento, comprensivo di compensi professionali per spese recuperate e spese compensate connaturali alla retribuzione, nonché ulteriori indennità connesse alla posizione rivestita, fatto salvo in ogni caso il diritto a un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta, in ossequio ai disposti di cui all'art. 23, comma 1, della Legge n. 247/2012.

## **ART. 12 COMPENSI PROFESSIONALI DELL'AVVOCATO**

1. Agli Avvocati appartenenti all'Avvocatura vengono corrisposti, come di seguito disciplinato, i compensi professionali, in conformità all'art. 37 del C.C.N.L. Comparto Enti Locali per l'area dirigenza, sottoscritto il 23.12.1999 e all'art. 27 del C.C.N.L. – Comparto Enti Locali sottoscritto il 14.9.2000, secondo cui *“Gli enti provvisti di Avvocatura costituita secondo i rispettivi ordinamenti disciplinano la corresponsione dei compensi professionali, dovuti a seguito di sentenza favorevole all'ente, secondo i principi di cui al regio decreto legge 27.11.1933 n. 1578”* ed in ossequio alla specifica disciplina della materia dettata dalla Legge integrativa n. 247/2012.
2. Essi hanno diritto, ai sensi delle norme citate e, da ultimo, in base all'art. 9 del D.L. 90/2014, convertito in Legge 11 agosto 2014 n. 114 e successive modifiche, ai compensi professionali solo per le vertenze dell'Ente patrocinate dai medesimi avvocati.
3. Nel rispetto di quanto previsto dalle norme citate e, da ultimo, in base all'art. 9, commi 3 e 5 del Testo coordinato del D.L. n. 90/2014 con la Legge n. 114/2014, nelle ipotesi di pronuncia favorevole con recupero delle spese, anche parziale, a carico della controparte, i compensi professionali dovuti in favore degli avvocati che hanno patrocinato la lite sono quelli determinati dal Giudice purché effettivamente incassati dall'ente. A tal fine l'Avvocatura pone in essere tutte le azioni necessarie ai fini del recupero. Le spese generali nella misura fissa, se previste, sono incamerate dall'ente. Nel caso di mandato congiunto con uno o più avvocati esterni, l'ammontare dei compensi professionali è ridotto in proporzione alle attività non svolte dall'Avvocatura.
4. Ai sensi dell'art. 9, comma 6, del Testo coordinato del D.L. n. 90/2014 con la Legge n. 114/2014 di conversione, nelle ipotesi di sentenza favorevole con compensazione delle spese legali, ivi comprese quelle di transazione dopo sentenza favorevole, all'avvocato sono corrisposti i compensi professionali, determinati secondo i valori medi dei parametri forensi di cui al D.M. n. 55/2014 decurtati del 50%, previa predisposizione di apposita notula a cura del legale incaricato.
5. La notula deve essere redatta secondo i seguenti criteri:
  - a) per le cause di valore determinato si applicano, per ogni fase in cui si articola il processo, gli importi indicati nelle tabelle e nell'art. 6 del decreto 10 marzo 2014 n. 55 (o sue eventuali successive modificazioni) con una riduzione del 50% ;
  - b) per le cause di valore indeterminabile si ha riguardo alla media di quanto previsto dallo scaglione ricompreso tra € 26.000,00 e € 260.000,00 con una riduzione del 50%.
6. Il fondo per la corresponsione dei compensi professionali di cui al 3° comma del presente articolo, anche relativamente al periodo pregresso, è costituito sulla base dei procedimenti giudiziari conclusi nell'arco annuale di riferimento anche attraverso apposita notula redatta dall'avvocato che ha curato il contenzioso.

7. Il fondo per la corresponsione dei compensi professionali di cui al 4 comma del presente articolo è costituito secondo l'importo indicato dall'Amministrazione nel limite di stanziamento fissato dall'art. 9, comma 6, del DL. n.90/2014 come convertito dalla L. n.114/2014.
8. Il fondo per la corresponsione dei compensi professionali di cui al comma 4 del presente articolo, per tutto il periodo antecedente la data di entrata in vigore della L. n. 114/2014, in costanza della precedente normativa, è costituito nel limite dettato dai procedimenti conclusi favorevolmente durante ogni annualità moltiplicato per gli anni di riferimento. Soltanto per i compensi professionali di cui al comma 4 del presente articolo precedenti la data di entrata in vigore della Legge n. 114/2014, la decorrenza e le modalità di erogazione saranno stabilite attraverso apposito atto condiviso tra l'Amministrazione e l'Avvocatura.
9. I compensi vanno corrisposti nei seguenti casi:
  - a) sentenze favorevoli all'Ente, con liquidazione giudiziale delle competenze di giudizio a carico della controparte soccombente;
  - b) sentenze favorevoli all'Ente con compensazione totale o parziale delle competenze di giudizio, ove le domande e/o le eccezioni dell'ente siano state totalmente o parzialmente accolte. In caso di compensazione parziale, la liquidazione delle spese in favore dei legali dell'ente, avviene nella medesima misura percentuale stabilita dal giudice.
10. Per sentenza favorevole all'Ente si intendono tutti i provvedimenti giudiziari, comunque denominati (sentenze, decreti, ordinanze, lodi, verbali di conciliazione e simili atti) pronunciati da qualunque autorità investita di poteri decisorii idonei a definire la vertenza in via definitiva (giudice civile, penale, amministrativo, tributario, collegi arbitrali, Presidente della Repubblica, e altre).
11. Sono da considerarsi favorevoli anche i provvedimenti giudiziari che, pronunciando o meno nel merito della controversia, definiscono la causa con esito sostanzialmente favorevole per l'Amministrazione, in caso di inammissibilità, improcedibilità, estinzione del giudizio, perenzione, difetto di legittimazione ad agire, carenza di interesse, cessazione della materia del contendere ed altre formule analoghe.
12. Nell'ipotesi in cui il recupero delle somme dovute dalla controparte risulti inesigibile, compete agli Avvocati la minor somma tra quella derivante dall'applicazione dei valori minimi previsti dalla tariffa professionale e quella stabilita nel provvedimento giurisdizionale.
13. I compensi professionali, nei casi di compensazione totale o parziale degli stessi, sono corrisposti secondo il presente regolamento e ai sensi della vigente tariffa professionale e sono a carico dell'Ente.
14. I compensi professionali per cui sia maturato il diritto, spettano agli Avvocati collocati a riposo, a qualunque titolo, per i tre anni successivi alla data di quiescenza.
15. L'Azienda anticipa le somme necessarie per l'espletamento del mandato professionale (diritti di notifica, contributo unificato, bolli, ecc.), nessuna esclusa. Per motivi di urgenza e/o contingibili, il legale può anticipare le predette somme e l'Azienda le rimborserà senza ritardo, previa esibizione di idonea documentazione.
16. Le somme accantonate nel fondo dedicato sono destinate esclusivamente a retribuire i compensi che qui vengono regolamentati.
17. Il valore effettivo del fondo è determinato dal numero dei procedimenti conclusi favorevolmente per l'amministrazione e in correlazione alla somma delle notule relative ai compensi che vengono riconosciuti sia a carico del soccombente per quelle liquidate dal giudice che a carico dell'amministrazione per quelle liquidate con compensazione.
18. La liquidazione a favore dei legali interni ha luogo con determinazione del dirigente responsabile dell'Unità di Direzione alla quale sono attribuite le competenze in materia di gestione del personale su proposta dell'avvocato responsabile dell'Avvocatura. A tale scopo l'avvocato patrocinatore dovrà trasmettere, per ogni singola vertenza conclusa, la relativa notula analitica redatta in conformità ai criteri stabiliti dal presente regolamento.
19. I compensi professionali per le spese recuperate a carico del soccombente, sono comprensivi degli oneri riflessi (da calcolarsi ex lege sulle singole parcelle in aggiunta al compenso determinato dal giudice), ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 208, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

20. I compensi professionali per le spese compensate sono comprensivi degli oneri riflessi, a carico del bilancio dell'Amministrazione, da calcolarsi ex lege sulle singole parcelle in aggiunta al compenso tabellare ministeriale, previamente defalcato del 50%.
21. All'atto della liquidazione dei compensi professionali spettanti, l'Azienda applica le ritenute previdenziali e assistenziali di legge.
22. I compensi professionali costituiscono una parte della retribuzione, quale elemento retributivo aggiuntivo e non accessorio, e vanno a comporre il trattamento economico complessivo, trovando il presupposto per l'erogazione nel dato formale dell'iscrizione all'Albo Speciale degli Avvocati, oltre che nel dato sostanziale della stabile costituzione di un Ufficio Legale indipendente all'interno dell'Ente di appartenenza, in posizione autonoma rispetto all'apparato amministrativo.
23. I compensi professionali sono disciplinati da una fonte legislativa (legge Forense) a differenza degli incentivi i quali sono disciplinati, invece, da una fonte contrattuale (CCNL) e non necessitano di contrattazione né per la individuazione dei destinatari, né per ciò che attiene alla misura ed alla modalità di erogazione degli stessi.
24. In dipendenza dei dettami imposti dalla legge i quali pongono a carico dell'Ente le somme relative ai compensi professionali, nella quota per onorari compensati, le stesse dovranno essere liquidate nei limiti del fondo finanziato annualmente con risorse di bilancio.
25. Sempre in dipendenza dei dettami imposti dalla legge, le somme relative ai compensi professionali nella quota relativa agli onorari posti a carico del soccombente, poiché trattasi di somme eterofinanziate, non incidenti sugli equilibri di bilancio, non saranno sottoposte a tale limitazione.
26. Il fondo per le somme relative alla quota per onorari compensati, calcolato secondo i parametri dettati dalla legge di riferimento, la quale viene in soccorso, in assenza di impegno dell'amministrazione nel limite parametrato allo stanziamento dell'anno 2013, attraverso l'applicazione del tetto massimo di cui al comma 7 Legge n. 114/2014, è quantificato in rapporto ai diritti retributivi dell'avvocato dipendente maturati nell'anno 2013, in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico lordo complessivo. Ai sensi dell'art. 9 comma 1 della Legge di conversione n. 114/2014, ai fini del raggiungimento del limite retributivo correlato al trattamento economico lordo complessivo, devono essere computati anche i compensi professionali, oltre agli oneri riflessi.
27. Il limite parametrato allo stanziamento dell'anno 2013, si applica solo ai compensi derivanti da sentenze depositate dopo l'entrata in vigore del decreto, come prevede il comma 8, primo periodo, dell'art. 9 del D.L. n. 90/2014; di converso, lo stanziamento può eccedere il limite normativo per una quota pari ai compensi, non ancora corrisposti agli interessati, per tutte le sentenze e i provvedimenti giurisdizionali depositati anteriormente a tale data.
28. Il diritto a percepire la parte di retribuzione correlata alla vittoria nelle controversie per cui sia stata prestata attività di assistenza e patrocinio ha fonte contrattuale intangibile e la mancata adozione della disciplina di riparto non può ripercuotersi in danno degli avvocati dipendenti.
29. I compensi professionali per spese recuperate e per spese compensate, essendo parte della retribuzione a carattere fisso e continuativo, sono pensionabili e tassabili.
30. Qualora le somme maturate nell'anno solare di riferimento, per spese compensate, siano eccedenti rispetto al fondo stanziato (trattamento economico complessivo del dipendente avvocato riferito all'annualità 2013), l'esubero, a partire dall'annualità successiva rispetto alla entrata in vigore del presente regolamento, sarà incamerato dall'Ente.
31. Nulla è dovuto agli avvocati dell'Avvocatura in caso di soccombenza totale e per l'attività di consulenza svolta all'interno dell'Ente.
32. In ogni caso di contrasto sulla determinazione delle somme dovute agli avvocati, sarà richiesto il parere di congruità del Consiglio dell'Ordine.

### **Articolo 13**

#### **CORRELAZIONE CON LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO**

La disciplina della correlazione tra i compensi professionali annui percepiti di cui al presente Regolamento e la retribuzione di risultato di cui al CCNL del 21.05.2018d per il comparto delle “Funzioni Locali” è contenuta in sede di contratto decentrato integrativo.

#### **Articolo 14**

##### **ATTI E DOCUMENTI SOTTRATTI ALL'ACCESSO**

Ai sensi dell'articolo 24, primo e quarto comma, della Legge 7.08.1990, n. 241, in virtù del segreto professionale previsto dall'ordinamento, al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti tra difensore e Amministrazione difesa, sono sottratti all'accesso i seguenti atti e documenti:

- pareri resi in relazione a lite in potenza o in atto;
- atti defensionali e relative consulenze tecniche;
- corrispondenza relativa agli affari di cui ai punti precedenti;
- rapporti e atti di promozione di azioni di responsabilità davanti alle competenti autorità giudiziaria e contabile;
- atti, documenti, provvedimenti e corrispondenza relativi a giudizi e/o a procedimenti non definiti;
- esposti, denunce e querele nonché il contenuto dei relativi fascicoli.

#### **Art. 15**

##### **REGIME TRANSITORIO**

In via transitoria, il presente Regolamento si applica a:

- compensi relativi a cause concluse con provvedimenti definitivi, già emanati alla predetta data e per i quali possono ancora essere attivate e/o sono in corso le procedure di recupero;
- compensi professionali già recuperati e non ancora erogati;
- compensi professionali relativi a spese compensate, totali o parziali, già maturati alla predetta data, entro il limite dettato dai procedimenti conclusi favorevolmente durante ogni annualità, moltiplicati per gli anni di riferimento, attraverso il riconoscimento di un importo a forfait globale definito di comune accordo tra la parte datoriale e il professionista legale, mentre a decorrere dall'anno 2014, nel modo parametrato dalla legge 114/2014, ossia quantificati in rapporto al trattamento economico complessivo dell'avvocato dipendente maturato nell'anno 2013 e sempre moltiplicati per gli anni di riferimento.

Ancora in via transitoria, si stabilisce che l'entrata in vigore degli articoli nei quali è previsto un onere economico a carico dell'Azienda, in sede di prima applicazione, è subordinata allo stanziamento nel bilancio corrente della relativa copertura finanziaria.

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione all'Albo on-line dell'Ente.